

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. N. 1258/14
R. G. N. 7829/10
Rep. N. _____
Cron. N. 8159/14

Il Giudice di Pace Avv. Elena Biasutti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 7829 REG. GEN. dell'anno 2010,
promossa con atto di citazione del 13.07.10 da

_____ con l'avv. L. Trognacara

- attrice -

contro

in pers. Del leg. Rapp. P.t.

con l'avv. _____

E contro

con l'avv. _____

E contro

con l'avv. _____

- convenuti -

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni per l'attrice:

accertare e dichiarare la lesione del diritto alla riservatezza
dell'attrice, commessa dalla _____ s.p.a., quale casa
editrice del quotidiano _____ dal sig. _____

_____ quale direttore responsabile e del sig. _____ ro,
quale autore dell'articolo pubblicato sul giornale ' _____

_____ in data 07.04.2010 intitolato "Scippo sventato di un
passante" per le ragioni di cui in premessa; - Accertare e
dichiarare che la casa editrice _____ S.p.a in
persona del legale rappresentante pro tempore, il Sig. _____

_____ ed il giornalista Sig. _____ in relazione ai
fatti di cui in premessa, hanno leso il diritto alla privacy della

sig.ra _____ - Per l'effetto condannare in solido tra loro la casa editrice _____ S.p.a in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Sig. _____ in qualità di direttore responsabile del Giornale _____ ed il giornalista del '_____

_____ a risarcire la Sig.ra _____ per il danno subito dalla stessa, da valutarsi in via equitativa in €. 3.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ma entro il limite per valore del Giudice di Pace adito; - Per l'effetto condannare inoltre _____ Spa a pubblicare estratto della emananda sentenza contenente l'epigrafe ed il dispositivo sui quotidiani _____ e " _____".
Spese _____ lite rifuse.

Conclusioni per i convenuti: In via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità dell'azione; in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della domanda di risarcimento avanzata in via equitativa; dichiarare la carenza di legittimazione passiva del _____ direttore responsabile de _____ nel merito: respingersi le domande tutte proposte dall'attrice, perchè infondate in fatto ed in diritto. Spese di lite rifuse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio i convenuti per sentirli condannare al pagamento della somma di euro 3.000,00, per l'ingiusta divulgazione di alcuni dati personali, nome, cognome, indirizzo, ed altri dettagli (quali somme detenute nella borsa della quale era stata scippata), nell'ambito di un articolo di cronaca apparso sul quotidiano _____ in data 7.4.2010.

I convenuti si costituivano in giudizio a mezzo del proprio difensore, contestando gli assunti dell'attrice, chiedendo il rigetto di tutte le domande dalla medesima formulate.

All'udienza del 7.7.2011, senza la necessità di attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle rispettive parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda formulata da parte attrice merita accoglimento, anche se la sua pretesa va notevolmente ridimensionata.

La domanda azionata da parte attrice appare ammissibile, in quanto verte su questioni attinenti alla responsabilità extracontrattuale dell'autore del fatto, così come configurata nel codice civile. Il giornalista, nell'esprimere la notizia, non ha tenuto adeguatamente conto che la diffusione dei dati anagrafici della Sig.ra _____, quali nome cognome, luogo di residenza comprensivo di numero civico, potesse essere pregiudizievole per la stessa. La Sig. _____ si è sentita lesa e compromessa nel suo diritto alla privacy.

Nel caso di specie può ritenersi configurata una lesione, da parte degli odierni convenuti, del diritto alla riservatezza della Sig.ra _____ posto che il giornalista del " _____", Sig. _____ nel riportare la cronaca del tentato scippo subito dall'attrice in data 06.04.2010, oltre a specificarne il nome, il cognome, ne indicava i dati anagrafici, l'indirizzo completo della residenza, nonché la somma di denaro (€ 250,00, somma di un certo rilievo per un'anziana signora), posseduta all'interno della borsa al momento dello scippo, e ciò senza che vi fosse alcuna autorizzazione da parte dell'interessata. Il diritto alla riservatezza impone la tutela di situazioni e vicende strettamente personali e familiari da ingerenze che, sia pur compiute con mezzi leciti e senza arrecare

danno all'onore, al decoro o alla reputazione, non siano tuttavia giustificate da un interesse pubblico preminente.

Di fatto risulta del tutto superfluo - ai fini dell'essenzialità dell'informazione - la divulgazione dei dati personali della Sig.ra Sartorato, posto che tali indicazioni non realizzano un interesse preminente. La divulgazione di notizie dettagliate, può ritenersi consentita nel diverso caso in cui ciò sia divenuto indispensabile, in ragione dell'originalità del fatto e della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

Il diritto alla riservatezza trova il fondamento nella previsione costituzionale di cui all'art. 2 della Cost., determinando in caso di sua lesione, un illecito riconducibile nell'ambito della fattispecie generale di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. Tale diritto costituzionalmente garantito può trovare un limite solo laddove il diritto cronaca realizzi un interesse prevalente, quale, per esempio, l'interesse sociale a fruire delle informazioni oggetto della cronaca. Nel caso de quo, l'interesse sociale della notizia è configurabile nel gesto altruistico ed "eroico" del passante, e non nella concreta identificabilità della vittima stessa.

Sulla legittimazione passiva, la responsabilità per la divulgazione della notizia appare attribuibile, sia all'autore materiale dell'articolo, sia al direttore responsabile del giornale, per omesso controllo di quanto pubblicato, sia alla casa editrice del giornale stesso, in virtù del principio generale di cui all'art. 2049 c.c.

Sul quantum debeat, posto che parte attrice non è stata in grado di fornire una precisa quantificazione del danno patito, limitandosi a richiedere un risarcimento, quantificato nella somma di euro 3.000,00, si ritiene di poter ridurre la domanda avanzata dall'attrice. In relazione alla situazione concreta e alle

modalità di accadimento del fatto, si può ritenere congruo il ristoro della somma omnicomprensiva di euro 1.000,00.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto della riduzione della domanda attorea, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda attorea, nei sensi di cui in motivazione, condanna le parti convenute in solido a pagare alla parte attrice la somma di euro 1.000,00;

condanna

altresì le convenute a rifondere a parte attrice le spese di giudizio, che liquida in euro 1.000,00 di cui euro 150,00 per spese ed euro 850,00 per diritti e onorari, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Padova il 11.07.11

Il Giudice di Pace

Avv. Elena Biasutti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 14.7.2011

IL CANCELLIERE
(Andrea Lise)